

COMUNE DI BORGO TICINO
Provincia di Novara

*REGOLAMENTO
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE PER
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI
E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI*
(ART. 1, comma 2, del DLgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.)

Modifica parziale con deliberazione G.C. n. 2 del 14.03.2017

Cap. I - Oggetto del Regolamento

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

- 1.- Il presente Regolamento disciplina, in esecuzione all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., l'individuazione delle condizioni economiche ai fini delle richieste per l'accesso:
- a) alle prestazioni agevolate previste ed erogate dal Comune di Borgo Ticino (NO), nei limiti delle proprie risorse;
 - b) alle modalità di erogazione delle ulteriori concessioni di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, previsti dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
2. - Il Comune in sede approvazione annuale del bilancio di previsione provvederà a determinare i fondi assegnati.

ART. 2

(Ambito applicazione)

1. - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono individuate prestazioni agevolate, come già definitive dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e combinato art. 1, comma 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e loro successive modificazioni, richiamate dal su citato art. 1, comma 1, lett. a) del presente regolamento, rispettivamente:
- a) gli interventi e servizi sociali nell'ambito delle competenze conferite ai Comuni dall'art. 6 della legge 08.11.2000 n. 328 e s.m.i.;
 - b) gli interventi a livello locale di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 e s.m.i., tenuto conto, sia del trasferimento delle funzioni socio-assistenziali all'attuale Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.A.A.S), con sede in Via Caduti per la Libertà n. 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO), di cui fa parte il Comune di Borgo Ticino (NO), sia della compartecipazione degli utenti ai costi di detti servizi prevista dall'art. 40 della medesima legge regionale n. 1/2004 e s.m.i., nell'ambito della definizione delle prestazioni e livelli essenziali e omogenei di cui all'art. 18 della già citata legge regionale n. 1/2004 e, nel rispetto, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 marzo 2013 (G.U. 27.06.2013 n. 149) .
 - c) i servizi a domanda individuali come definiti dall'art. 6 del D.L. 20.02.1983 n. 55 convertito nella legge 26.04.1983 n. 131, ed individuati dal D.M. in data 31.12.1983, come modificato dal D.M. in data 01.07.2002.;
 - d) le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale (tributi comunali);
2. Sono inoltre disciplinate dal presente regolamento le ulteriori concessioni, richiamate dal medesimo art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, rispettivamente:
- a) di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o privati, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a sostegno di attività di rilevanza: Sociale, Culturali, Ricreative, Artistiche, Sportive e di promozione dell'Occupazione Sociale, quali a titolo esemplificativo:
 - Cooperazione con il terzo mondo, a fronte di presentazione di proposte e relazione sulla destinazione della contribuzione;
 - Interventi relativi alla categoria di opere concernenti le attrezzature religiose (art. 5 L.R.P.I.E.M. n.15/1988 e s.m.i..

Cap. II – Destinatari degli interventi

ART. 3
(Destinatari degli interventi)

1. - In attuazione all'art 2 del Regolamento su citato, possono quindi essere erogati contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti:

- a) al nucleo familiare che versa in condizioni di indigenza, di disagio sociale, portatori di handicap, anziani con bisogni socio-ambientali che ne limitano il livello di autosufficienza fisica e sociale, come previsti dalla successiva tabella A) allegata al presente regolamento;
- b) al nucleo familiare che usufruisce dei servizi a domanda individuale come individuati e definiti dall'art. 1, lett. b) del presente regolamento, di cui all'art. 6 del D.L. n. 55/1983 convertito nella legge 26.04.1983 n. 131, secondo le fasce di contribuzione determinate al successivo art. 17 e secondo il livello minimo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in attuazione al sistema informatico previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 marzo 20013.
- c) agli Enti, o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Borgo Ticino (NO) e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, o sportivo della comunità locale idonei a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale, nonché gli organismi aventi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali;

ART. 4
(Situazione economica)

1. - L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Borgo Ticino (NO) di cui al precedente art. 2, 1 comma del presente Regolamento, avviene in rapporto alla condizione del nucleo familiare del richiedente, e nel rispetto dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

2. - La situazione economica è valutata combinato tra loro il reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definito e con le modalità di calcolo di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 109/1998 e del D.P.C.M. 07.05.1991 n. 221, e loro integrazioni e modifiche.

3. - E' fatto salvo il diritto del cittadino di non essere soggetto a tale valutazione. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione o di precedenza dipendenti dalla condizione economica.

4. - Le ulteriori concessioni di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di cui al precedente art. 2, 2 comma del presente Regolamento, avviene sulla base dell'avvenuta iscrizione all'Albo dei Beneficiari di cui al successivo art. 13 del presente regolamento. e nel rispetto dell'art. 26 comma 2, e 3 e combinato art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 5
(Variazioni del Nucleo Familiare per particolari prestazioni)

1. - In esecuzione all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i., l'Amministrazione comunale prevede, per talune prestazioni agevolate di cui all'art. 2, 1 comma del presente regolamento, la possibilità di assumere una composizione di nucleo familiare diversa rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 108/98 su citato.

2. - Al nucleo familiare come definito in ogni caso si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella II del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..

3. - Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolata rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

ART. 6

(Variazioni rilevanti della situazione economica)

1. - Nel caso subentrino rilevanti variazioni, aventi carattere non transitorio, nella consistenza reddituale o patrimoniale in godimento, rispetto a quelle già dichiarate al fine del calcolo della situazione economica e tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nella graduatoria di accesso ai servizi erogati, l'amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconosce all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isee secondo tali ultime favorevoli condizioni.

2. - Non rappresentano, in tutti i casi, rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenza patrimoniale mobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

Cap. III – Competenze e valutazione

ART. 7

(Competenze)

1. - Le prestazioni sociali agevolate previste dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento saranno concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento in esecuzione all'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i., della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio medesimo.

2. - Al richiedente deve essere data tempestiva informazione del valore dell'Isee, calcolato secondo le modalità definite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i., mediante trasmissione dell'attestazione ottenuta.

3. - Nel caso, in corso d'anno, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare già definito ai fini Isee, si avvalga della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, l'efficacia della medesima, decorrerà rispettivamente:

a) per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico, dall'inizio del successivo;

b) per i servizi erogati in via continuativa, dal primo giorno del quarto mese successivo alla richiesta.

4. - Le ulteriori concessioni di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento saranno concesse con atto del responsabile dell'ufficio finanziario.

ART. 8

(Controllo delle dichiarazioni sostitutive)

1. - Al medesimo responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, spetta, altresì espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, comprensivo della possibilità di confronto dei dati reddituali o patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate di questo comune, con i dati in possesso del Ministero delle Finanze; nonché la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 marzo 20013.

2. - Ai fini del controllo, unitamente all'obbligo di comunicazione delle informazioni su richiamate, i beneficiari sono tenuti a rendere i dati identificativi personali e del proprio nucleo familiare.

3. - La percentuale di autocertificazioni ai fini Isee da sottoporre annualmente al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i., e dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. è definita con determinazione del responsabile del servizio in misura non inferiore al 20%.

ART.9

(Convenzioni con i Centri Assistenza Fiscali)

1. - L'Amministrazione comunale potrà stipulare apposita convenzione con i centri di assistenza Fiscale (C.A.F.), al fine di garantire:

- a) adeguate garanzie per l'espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto il profilo professionale;
- b) un numero maggiore di centro di servizi a disposizione degli utenti, ove, oltre che per la mera presentazione della modulistica compilata, l'utente possa ricevere, senza sostenere spese, un'adeguata consulenza per la compilazione.

A tal fine l'Amministrazione comunale ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni che tenga conto dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, con tutti i Caf abilitati operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione ad ulteriori Caf, che aprendo sul territorio, intendano avvalersene.

2. - La convenzione prevede un costo per il Comune per ogni pratica elaborata e trasmessa al Comune di Borgo Ticino (NO), con conseguente acquisizione dell'attestazione contenente il calcolo dell' Ise e dell' Isee.

3. - Non vengono riconosciuti da parte dell'Amministrazione comunale costi speciali per l'attività di mera informazione, o di parziale o incompleta compilazione della modulistica.

4. - Con la sottoscrizione della convenzione i Caf si obbliga inoltre alla partecipazione a riunioni richieste dall'Amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine di uno scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzative, monitoraggio e verifica delle soglie individuate per l'accesso ai servizi comunali soggetti a Isee.

5. - Il Caf si obbliga inoltre ad adeguare le proprie modalità operative alle novità normative introdotte in materia di Isee, in corso di validità dell'atto di convenzione sottoscritto, senza per questo potere vantare maggiori oneri sul Comune di Borgo Ticino (NO).

ART. 10

(Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è sempre determinata, con riferimento al nucleo familiare (Scala di equivalenza), combinando i redditi e di patrimoni di tutti i componenti già calcolati secondo le tabelle I e II allegate al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m.i. tenendo in ogni caso conto della recente normativa di cui all'art. della legge 22.12.2011 n. 214 rispetto agli iniziali tre elementi costitutivi, e cioè:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}}{\text{Parametro scala di equivalenza (Nucleo familiare)}}$$

Dove si intendono:

- **ISR** è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella parte prima della Tabella I allegata al D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i.;

- **ISP** è l'indicatore della situazione patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella parte seconda della Tabella I allegata al D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i., considerato nel calcolo nella misura del 20% come previsto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i. e tenendo conto della recente normativa su citata.

2. Il nucleo familiare rientra nel calcolo come parametro desunto dalla scala di equivalenza definita dalla Tabella II, allegata al D.Lgs. 109/98 e s.m.i., in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo conto degli incrementi: 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni.
3. Il nucleo familiare considerato è quello definito all'art. 2, comma 1,2,3, del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., e meglio specificato nel D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242.
4. La determinazione e variazioni dei valori Isee di riferimento per ciascun servizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dopo l'entra in vigore del presente regolamento, sarà effettuata con apposita deliberazione della Giunta comunale.

ART. 11

(Dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione)

1. La determinazione dell'Isee è effettuata sulla base dei dati forniti direttamente dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforma al modello-tipo ministeriale come definito dal D.P.C.M. in data 18.05.2001.
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, salvo il caso che l'interessato si avvalga, entro il periodo di validità della dichiarazione unica, della facoltà prevista dal precedente art. 6 del presente Regolamento.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà svolto nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 106 e s.m.i., fermo restando l'obbligo in capo al comune della trasmissione delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 marzo 2013.

ART. 12

(Deroghe)

1. L'applicazione dell'Isee nell'ambito della valutazione all'accesso delle prestazioni sociali agevolate erogate dal comune è derogata da parte della Giunta comunale ove, con apposita relazione dei Servizi Sociali, sia rilevata la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente la prestazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1, primo periodo del D.Lgs. 109/98 e s.m.i..

Cap. IV – Tipologia degli interventi

ART. 13

(Tipologie dell'intervento - ordinario)

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari o straordinari.
2. Gli interventi ordinari consistono nell'accesso alle prestazioni agevolate previste ed erogate dal Comune di Borgo Ticino (NO) e nell'assegnazione di contributi in denaro all'Ente o Associazione richiedente.
3. Gli interessati agli interventi ordinari dovranno presentare entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione dell'anno successivo, corredata, a pena di esclusione, rispettivamente:
 - a) della valutazione della situazione economica del richiedente di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
 - b) da una fotocopia in carta semplice dello statuto e atto costitutivo dell'ente richiedente nonché del rendiconto delle iniziative da attuare nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi, per cui è richiesto l'assegnazione del contributo.

Modifica parziale all'art.13 c. 3 con deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 14.03.2017 come di seguito: "Gli interessati agli interventi ordinari dovranno presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente per l'assegnazione dell'anno successivo....."

4. - La Giunta comunale approva annualmente con lo schema di bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei vari interventi di spesa per contributi ordinari.

5. Il piano di riparto viene approvato dalla Giunta comunale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) per le richieste di agevolazioni di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento;

a1) della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del richiedente, calcolata in esecuzione all'art. 10 del presente regolamento, con preferenza di quelle che risulteranno più favorevoli in rapporto alla condizione del nucleo familiare degli ulteriori richiedenti;

a2) della natura del servizio erogato dal Comune per cui si chiede l'agevolazione, con preferenza in ordine di priorità: dei servizi socio-assistenziali, sociali, dei servizi a domanda individuale di cui all'art. 6 del D.L. n. 55/1983 convertito nella legge 131/1983 e s.m.i., delle richieste di riduzioni tariffarie;

b) - per le richieste di agevolazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento;

b1) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;

b2) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità dell'iniziativa realizzate;

b3) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loco costo presunto;

b4) della eventuale sottoscrizione di atti convenzionali che prevedano l'erogazione di contributi economici.

6) - Il piano di riparto contenete la individuazione degli assegnatari e delle entità delle agevolazioni e/o contributo a ciascuno assegnato, che potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti, è comunicato a tutti i richiedenti.

ART. 14

(Tipologie dell'intervento - straordinario)

1. - Gli interventi straordinari consistono nell'accesso alle prestazioni agevolate previste ed erogate dal Comune di Borgo Ticino (NO) e nell'assegnazione di un contributo in denaro una-tantum a sostegno sia di un momentaneo stato di bisogno della persona, sia ad un'iniziativa a carattere straordinario dell'Ente o Associazione, richiedenti.

2. - Gli interessati agli interventi straordinari, ai fini della valutazione, dovranno presentare rispettivamente:

a) - per le richieste di agevolazioni di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento;

a1) la situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del richiedente, calcolata in esecuzione all'art. 10 del presente regolamento, e le ragioni dettagliate dello stato di necessità a corredo della richiesta;

a2) della natura del servizio erogato dal Comune per cui si chiede l'agevolazione.

b) - per le richieste di agevolazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento;

b1) di una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale dovranno essere evidenziati gli scopi che l'Ente o l'Associazione intende perseguire e la capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale, da fare pervenire almeno tre mesi prima dello svolgimento;

b2) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

3. - La Giunta comunale entro 30 giorni dalla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili di bilancio e dei criteri su citati, provvederà ad approvare le modalità di erogazione di detti contributi straordinari da parte del Responsabile di servizio competente.

4. - L'erogazione di contributi straordinari non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi.

ART. 15

(Utilizzo di immobili, strutture o beni)

1. - L'Amministrazione comunale, sempre nei limiti delle proprie risorse e dei criteri di cui al presente Capo IV, nell'ambito richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate previste ed erogate dal presente regolamento, consente l'utilizzo gratuito di immobile e strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni locali senza scopo di lucro, o patrocinate dal Comune di Borgo Ticino (NO), aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, che costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. - Tale utilizzo potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari previsti dal presente regolamento in relazione alle reali disponibilità ed attività programmate dal Comune.
3. - L'uso di tali beni è disposto dalla Giunta comunale, su domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà allegare documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché l'uso dei beni richiesto. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di idoneo atto d'impegno unilaterale da parte del richiedente che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà pubblica.

ART. 16

(Pubblicazione degli atti di concessione - Istituzione Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica)

1. - Tutti gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di importo superiore a mille euro, anche se frazionati nell'anno per il medesimo destinatario, verranno pubblicati all'albo pretorio on line del Comune in esecuzione all'art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
2. - E' inoltre istituito l'albo dei soggetti, compreso le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
3. - L'Albo verrà aggiornato annualmente entro il 31 di marzo di ogni anno, con l'inclusione dei soggetti di beneficiari attribuiti nel precedente esercizio, ed approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. - L'Albo è suddiviso in settori di intervento rispettivamente:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportiva e ricreativa del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educativi;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
5. - Per ciascun soggetto, persona fisica iscritta, sono indicati:
 - a) cognome e nome, con esclusione dei dati identificati, in esecuzione all'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico o dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata dell'intervento;

e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazione o in mancanza, la norma regolamentare o il titolo a base dell'attribuzione;

f) il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo.

6. - Non è comunque richiesto il consenso dell'interessato, ai fini del trattamento dei dati delle persone fisiche necessari all'identificazione, giusto art. 24 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 30. giugno 2003 n. 196 e s.m.i., stante la natura pubblica dell'albo dei beneficiari, che verrà pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio on line del Comune e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esecuzione all'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

7. - Per ciascun soggetto, persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti all'Albo sono indicati:

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;

b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

c) importo o valore economico o dell'intervento totale nell'anno;

d) durata in mesi dell'intervento;

e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazione o in mancanza, la norma regolamentare.

f) il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo.

Cap. V – Compartecipazione al costo dei servizi

ART. 17

(Definizione quote compartecipazione servizi a domanda individuale)

1.- L'Amministrazione comunale, ai fini del compartecipazione ai costi da parte degli utenti ai servizi a domanda individuale di cui all'art. 6 del D.L. 20.02.1983 n. 55 convertito nella legge 26.04.1983 n. 131, ed individuati dal D.M. in data 31.12.1983, come modificato dal D.M. in data 01.07.2002, definisce le diverse fasce intermedie di contribuzione sulla base del reddito annuo del nucleo familiare del richiedente valutato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, rispettivamente:

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE			
	VALORE ISEE IN EURO		% DELLA TARIFFA MASSIMA
	Da	A	
A	Fino a 6.441,00		Esente
B	6.441,01	7.473,00	10
C	7.473,01	8.505,00	20
D	8.505,01	9.537,00	30
E	9.537,01	10.569,00	40
F	10.569,01	11.601,00	50
G	11.601,01	12.633,00	60
H	12.633,01	13.665,00	75
I	13.665,01	14.697,00	90
	Oltre a 14.697,00		100

2. – Gli utenti del servizio con Isee fino ad Euro 6.441,00 sono da considerarsi esenti dalla quota di compartecipazione.

3. La Giunta comunale definisce annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione le tariffe di compartecipazione al costo del servizio e del valore Isee di riferimento.

ART. 18

(Definizione quote compartecipazione servizi sociali)

1.- L'Amministrazione comunale, ai fini della compartecipazione ai costi dei servizi sociali e socio-assistenziali, non gestiti dal Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.A.A.S) di Castelletto Sopra Ticino (NO), di cui fa parte questo Comune, definisce le diverse fasce intermedie di contribuzione sulla base del reddito annuo del nucleo familiare del richiedente valutato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, rispettivamente:

TARIFFE DI CONTRIBUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI			
	VALORE ISEE IN EURO		% DELLA TARIFFA MASSIMA
	Da	A	
A	Fino a 6.441,00		20
B	6.441,01	7.473,00	30
C	7.473,01	8.505,00	40
D	8.501,01	9.537,00	55
E	9.537,01	10.569,00	70
F	10.569,01	11.601,00	85
	Oltre a 11.601,00		100

ART. 19

(Pagamento compartecipazione ai servizi comunali)

1. La compartecipazione da parte dell'utente alla quota dei costi dei servizi di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, è effettuata mediante pagamento entro il mese successivo a quello in cui ha usufruito delle prestazioni.
2. Gli utenti che non provvederanno al tempestivo pagamento entro il termine su indicato, riceveranno una comunicazione di sollecito con invito a regolarizzare il pagamento. In caso di mancato pagamento nei termini di sollecito, l'Amministrazione potrà sospendere il servizio.

TABELLA A)

Requisiti di ammissione per il riconoscimento della condizione di indigenza

1. Ai fini del riconoscimento delle condizioni di indigenza, che comportano la partecipazione gratuita ai servizi di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, fermo restando le disponibilità delle risorse annue di questo Comune, sono riconosciute previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) il valore Isee (Indice della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare deve essere corrispondente alla pensione minima INPS in vigore per l'anno di riferimento (per l'anno 2013 pari ad annue € 6.440,59=);

b) il nucleo familiare non deve essere proprietario di alcuna unità immobiliare;

c) il nucleo familiare potrà essere proprietario, all'interno dei propri componenti, di un autovettura immatricolata, a qualsiasi titolo, anteriormente al terzo anno antecedente rispetto a quello di presentazione del riconoscimento di indigenza;

d) il nucleo familiare non deve possedere alcun tipo di collegamento satellitare e/o dispositivo destinato alla ricezione televisiva.

2. Il Nucleo familiare deve assumere l'obbligo, soggetto a controllo, della tempestiva comunicazione all'ufficio competente ad emettere l'esenzione, di ogni variazione riferita alle condizioni su espresse.

=====

INDICE

CAP. I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Ambito di applicazione

CAP. II – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

- ART. 3 Destinatari degli interventi
- ART. 4 Situazione economica
- ART. 5 Variazioni del nucleo familiare per particolari prestazioni
- ART. 6 Variazioni rilevanti della situazione economica

CAP. III – COMPETENZE E VALUTAZIONI

- ART. 7 Competenze
- ART. 8 Controllo delle dichiarazioni sostitutive
- ART. 9 Convenzioni con i centri di assistenza fiscale
- ART. 10 Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.
- ART. 11 Dichiarazione sostitutiva unica di attestazione
- ART. 12 Deroghe

CAP. IV – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

- ART. 13 Tipologia dell' intervento – ordinario
- ART. 14 Tipologia dell'intervento – straordinario
- ART. 15 Utilizzo egli immobili, strutture o beni
- ART. 16 Albo ei beneficiari di provvidenze di natura economica

CAP. V – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

- ART. 17 Definizione quote compartecipazione servizi a domanda individuale
- ART. 18 Definizione quote compartecipazione servizi sociali
- ART. 19 Pagamento compartecipazione ai servizi comunali

TABELLA A) REQUISITI DI AMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
CONDIZIONE DI INDIGENZA